



Obiettivi strategici del Consiglio federale per l'Istituto federale di metrologia per gli anni 2025–2028

del 13 novembre 2024

1 Introduzione

L'Istituto federale di metrologia (METAS) è l'istituto nazionale di metrologia della Svizzera. È un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità separata.

Lo scopo e il mandato fondamentale del METAS sono descritti nella legge federale del 17 giugno 2011¹ sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) e nella legge federale del 17 giugno 2011² sulla metrologia (LMetr). Il METAS appartiene alla Confederazione, che esercita i suoi diritti di proprietà e fissa ogni quattro anni, sulla base dell'articolo 23 della LIFM, gli obiettivi strategici dell'istituto.

2 Priorità strategiche

2.1 Priorità programmatiche

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (1) garantisca misurazioni corrette e conformi alla legge nell'ambito disciplinato e provveda affinché l'economia e la scienza svizzere dispongano – in particolare in un contesto di sempre maggiore digitalizzazione – della necessaria infrastruttura metrologica nonché delle necessarie basi e prestazioni metrologiche;
- (2) risponda durevolmente alle esigenze della propria clientela, instauri una forte lealtà tra i propri dipendenti e consolidi la sua ottima reputazione nelle cerchie specializzate grazie alle sue prestazioni di ricerca e sviluppo;
- (3) nell'ambito delle proprie possibilità economiche persegua una strategia aziendale sostenibile ed etica. In particolare, identifichi le aree di sviluppo sostenibile su cui ha un impatto significativo, definisca gli obiettivi sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contribuendo in tal modo alla realizzazione dell'Agenda 2030.

¹ RS 941.27

² RS 941.20

2.2 Obiettivi specifici ai compiti e all'impresa

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (4) crei le condizioni affinché:
 - in Svizzera si possa misurare con la precisione necessaria per tutelare gli interessi dell'economia, della ricerca e dell'amministrazione;
 - le misurazioni necessarie per la protezione delle persone e dell'ambiente nonché per adempiere i compiti della Confederazione vengano eseguite correttamente in qualsiasi momento e conformemente alle disposizioni legali, nel commercio e nelle transazioni commerciali, nella sanità, nella protezione dell'ambiente, nella sicurezza pubblica e nell'accertamento ufficiale di fatti;
 - sia messa a disposizione l'infrastruttura di misurazione, verifica e certificazione richiesta a livello scientifico, tecnico o economico.
- (5) coordini l'infrastruttura di qualità della Svizzera (infrastruttura per la misurazione, la prova, la taratura, la verifica, la normalizzazione, la certificazione e l'accreditamento);
- (6) nell'adempimento dei propri compiti consideri il contesto internazionale, cooperando con altri istituti nazionali di metrologia e partecipando a organizzazioni e associazioni internazionali di metrologia, in particolare all'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET) e all'Associazione europea di metrologia legale (WELMEC);
- (7) partecipa con successo al programma di ricerca European Partnership on Metrology;
- (8) proceda a designare gli istituti a cui affidare compiti (in virtù degli art. 4 cpv. 2 LIFM e 4 dell'ordinanza del 21 novembre 2012³ sull'Istituto federale di metrologia) e all'abilitazione dei laboratori di verifica (in virtù degli art. 18 cpv. 3 LMetr e 19 e segg. dell'ordinanza del 7 dicembre 2012⁴ sulle competenze in materia di metrologia) secondo criteri chiari e ne verifichi regolarmente la qualità e l'efficienza economica;
- (9) mantenga una posizione di primo piano a livello mondiale tra gli istituti nazionali di metrologia negli ambiti in cui esercita la propria attività;
- (10) segua e anticipi in tempo utile gli sviluppi scientifici e tecnici, tra l'altro con un monitoraggio della ricerca, e mantenga aggiornate le proprie competenze;
- (11) mantenga al livello richiesto gli impianti e le installazioni tecniche mediante adeguati investimenti di rinnovo, sostituzione o ampliamento;
- (12) digitalizzi i servizi metrologici nella misura in cui ciò sia possibile e appropriato e contribuisca attivamente allo sviluppo nel campo dei servizi metrologici digitali. Allo stesso modo, è necessario promuovere lo sviluppo di servizi metrologici per la digitalizzazione;

³ RS 941.272

⁴ RS 941.206

- (13) si attenga ai principi strategici per i laboratori della Confederazione conformemente al rapporto del 17 agosto 2011 concernente i principi strategici ed il piano generale per i laboratori della Confederazione (Strategische Grundsätze und Masterplan für die Labore des Bundes) e sostenga un'attuazione completa della strategia a livello federale;
- (14) contribuisca all'ulteriore sviluppo del Sistema internazionale di unità (SI), in particolare realizzando le nuove definizioni delle unità di misura in occasione della revisione del SI, entrata in vigore nel 2019;
- (15) provveda affinché i suoi servizi godano del necessario riconoscimento in conformità agli accordi internazionali del settore;
- (16) tenga conto, nell'esecuzione della legge e nella sua organizzazione, non soltanto degli aspetti tecnici ma anche dei rischi, in particolare delle conseguenze finanziarie di misurazioni errate;
- (17) gestisca un organismo di valutazione della conformità degli strumenti di misurazione per i settori in cui sussiste una comprovata necessità per l'economia svizzera;
- (18) sostenga in modo mirato il processo innovativo e la competitività dell'economia svizzera con le conoscenze specialistiche e l'infrastruttura metrologica disponibili nonché con progetti di ricerca applicata in collaborazione con partner dell'industria, segnatamente nell'ambito di progetti di Innosuisse.

3 Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (19) sia gestito secondo principi di economia aziendale ed impieghi le proprie risorse in modo economico ed efficace;
- (20) finanzia le proprie attività nella misura di almeno il 50 per cento del budget annuale mediante emolumenti, indennità secondo l'articolo 3 capoverso 5 LIFM e mezzi di terzi;
- (21) consegua almeno un risultato equilibrato durante il periodo di validità degli obiettivi strategici;
- (22) gli presenti una proposta in merito all'impiego di un eventuale utile, in particolare se tale utile può essere assegnato alle riserve per il finanziamento di investimenti futuri (art. 20 LIFM) – fino all'importo di un budget annuale indipendentemente dalla norma IPSAS 39 – o versato al proprietario;
- (23) finanzia i propri investimenti in linea di principio con mezzi realizzati autonomamente (cash flow), con le proprie riserve o nel quadro di cooperazioni, e coinvolga tempestivamente negli investimenti importanti le cerchie interessate all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale;
- (24) disponga di un sistema di gestione dei rischi basato sulla norma ISO 31000, istituisca un sistema di gestione della conformità basato sulla norma ISO 37301, crei un sistema di gestione della continuità operativa basato sulla

norma ISO 22301 e informi la Confederazione, in quanto proprietaria, sui principali rischi aziendali e sulle priorità nella gestione della conformità.

4 Obiettivi di politica del personale e di previdenza

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (25) pratichi una politica del personale lungimirante, socialmente responsabile, trasparente e affidabile, e offra condizioni di lavoro competitive in un ambiente di lavoro che incoraggi lo sviluppo personale, l'efficienza e l'innovatività;
- (26) promuova tra i quadri e i collaboratori un comportamento professionale integerrimo e conforme alle disposizioni del governo d'impresa della Confederazione;
- (27) coltivi uno stile di conduzione basato sul rispetto e sulla comunicazione trasparente, che stimoli e incoraggi i collaboratori e instauri un clima di fiducia;
- (28) mantenga ad almeno il sei per cento dell'organico la proporzione di apprendisti, tirocinanti, stagisti universitari e dottorandi;
- (29) si adoperi per aumentare, ove possibile, la percentuale di donne in generale e in particolare tra il personale scientifico e tecnico e nelle posizioni dirigenziali;
- (30) orienti per quanto possibile il livello delle prestazioni dei piani di previdenza a quello dell'Amministrazione federale e ripartisca gli oneri in maniera adeguata tra assicurati e datore di lavoro;
- (31) informi il Consiglio federale in merito alle misure di risanamento previste in caso di copertura insufficiente della cassa di previdenza.

5 Cooperazioni

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (32) tenga conto del mandato e del quadro legale (art. 18 cpv. 3 LMetr e art. 4 LIFM), nonché delle possibilità a livello finanziario e di personale, se per conseguire gli obiettivi strategici collabora con organismi terzi, in particolare concludendo alleanze, o partecipa a reti;
- (33) tenga conto del mandato e del quadro legale se assume nuovi compiti supplementari dall'Amministrazione federale (art. 3 cpv. 5 LIFM);
- (34) riferisca al DFGP e all'unità che ha gli ha affidato i compiti quali dei compiti assegnatigli conformemente all'articolo 3 capoverso 5 LIFM intende delegare a terzi.

6 Rendiconto

Il Consiglio federale si attende che il METAS:

- (35) gli sottoponga in tempo utile, a complemento del rapporto di gestione e del conto annuale, un rapporto scritto sul conseguimento degli obiettivi strategici nell'anno precedente e raccolga i dati e gli indicatori necessari a tal fine;
- (36) intrattenga, nel corso dell'anno, regolari scambi con i rappresentanti della Confederazione, in particolare nel quadro dei colloqui annuali con il proprietario.

7 Durata di validità

Gli obiettivi strategici sono validi per il periodo 2025–2028. Il Consiglio federale si riserva il diritto di adeguarli, se necessario, in questo periodo. Decide dopo aver consultato il Consiglio d'istituto del METAS.

13 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

